

Bruxelles, 25 giugno 2026
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2026/0057(NLE)

6431/26
ADD 1

LIMITE

UK 27

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Allegato della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

DICHIARAZIONE COMUNE
SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE
IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA
DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderosi di garantire un'interpretazione comune, l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra convengono che, ai fini dell'accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:

- a) uomini e donne d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nell'Unione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra);
- b) sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica;
- c) giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza; e
- d) tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

L'attuazione della presente dichiarazione è monitorata dal comitato specializzato per la circolazione delle persone, che può proporre modifiche qualora lo ritenga necessario alla luce dell'esperienza maturata dalle parti.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA LOTTA AI REGIMI FISCALI DANNOSI

L'Unione europea¹ e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra (i "partecipanti") approvano la seguente dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi.

In sintonia coi principi mondiali della concorrenza fiscale leale, i partecipanti s'impegnano a contrastare i regimi fiscali dannosi, in particolare quelli in grado di favorire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, in conformità dell'azione 5 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In tale contesto i partecipanti s'impegnano ad applicare i principi a base della lotta ai regimi fiscali dannosi conformemente alla presente dichiarazione politica comune.

Tra i regimi fiscali dannosi si annoverano i regimi di tassazione delle imprese che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali, compresa l'ubicazione di gruppi di imprese, nel territorio dei partecipanti. Tali regimi fiscali comprendono sia disposizioni legislative o regolamentari che prassi amministrative.

Dovrebbe essere considerato potenzialmente dannoso il regime fiscale che soddisfa il criterio per l'accesso - ovvero determina un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati sul territorio dei partecipanti. Questo livello d'imposizione può funzionare in base all'aliquota fiscale nominale, alla base imponibile o ad altri elementi pertinenti.

¹ Ai fini degli impegni di cui alla presente dichiarazione, per quanto riguarda l'Unione europea i riferimenti ai partecipanti si intendono fatti, secondo il caso, all'Unione europea, ai suoi Stati membri ovvero all'Unione europea e ai suoi Stati membri.

In tale contesto e tenendo conto dell'approccio definito a livello mondiale, per valutare se un dato regime di tassazione delle imprese sia dannoso si dovrebbe tener conto della presenza di uno o più dei seguenti fattori chiave:

- a) se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale e pertanto non incidono sulla base imponibile nazionale, o sono riservate esclusivamente ai non residenti;
- b) se il regime accorda le agevolazioni anche in assenza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del territorio del partecipante che offre queste agevolazioni fiscali;
- c) se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE;
- d) se il regime fiscale manca di trasparenza, anche sotto forma di un allentamento non trasparente delle disposizioni normative a livello amministrativo o di un'assenza di fatto di scambio d'informazioni in relazione al regime.

I partecipanti possono tenere un dialogo annuale per discutere le questioni relative all'applicazione di tali principi.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DI UNA DICHIARAZIONE
SULL'INTEGRAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ DI GIBILTERRA NEL TRASPORTO SU
STRADA

Le parti riconoscono i vantaggi che la connettività transfrontaliera nel trasporto su strada reca alla regione {specificare} e il valore che rappresenta l'inclusione di Gibilterra nella partecipazione del Regno Unito al protocollo relativo alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT), al contingente multilaterale CEMT e all'accordo Interbus. L'Unione europea sosterrà l'estensione dell'accordo Interbus a Gibilterra una volta che ne saranno soddisfatte le condizioni. Il Regno Unito prende atto della lettera della Commissione europea che rimanda alla dichiarazione, iscritta nel processo verbale del Consiglio dell'Unione europea, con la quale gli Stati membri dell'Unione europea che sono parti del protocollo relativo alla CEMT manifestano l'intenzione di sostenere l'inclusione di Gibilterra nella partecipazione del Regno Unito al protocollo relativo alla CEMT e al contingente multilaterale CEMT.

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO
RELATIVA A UN ACCORDO SPECULARE
TRA I PAESI ASSOCIATI A SCHENGEN
E IL REGNO UNITO

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

In considerazione di tale stato di cose, è opportuno che le autorità di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, da un lato, e le autorità del Regno Unito, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle questioni relative alla circolazione delle persone contemplate nella parte seconda dell'accordo che incidono sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELL'UNIONE EUROPEA E DEL REGNO UNITO
RELATIVA ALL'ARTICOLO 152, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO

Le parti riconoscono che le disposizioni relative all'assistenza reciproca di cui alla parte II, titolo V, capo 6, integrano i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa elencati all'articolo 152, paragrafo 1, solo nella misura in cui tali strumenti del Consiglio d'Europa sono applicabili a uno Stato membro o al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra. Le parti confermano di concordare sul fatto che i riferimenti a tali strumenti del Consiglio d'Europa non li rendono applicabili a uno Stato membro o al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, se non hanno ratificato tali strumenti del Consiglio d'Europa.
